

REGOLAMENTO (CEE) N. 4080/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di sera (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, delle voci ex 50.09 ed ex 55.09 della tariffa doganale comune, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) che, nel 1987, è stato di 2 316 000 ECU per i tessuti di seta e di 2 069 000 ECU per i tessuti di cotone; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità, all'apposizione, all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità; che occorre, quindi, aprire il 1° gennaio 1988 i contingenti tariffari in questione, in ragione dei volumi ammessi per il 1987;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci che risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative

comunitarie specifiche, detta nomenclatura è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai suddetti contingenti nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota del dazio prevista per tali contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici delle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando tuttavia che i tessuti in questione, lavorati su telai a mano, non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è possibile ottenere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che le imputazioni sulle quote assegnate agli Stati membri sui contingenti tariffari comunitari aperti per taluni di questi tessuti nel corso degli anni 1984, 1985 e 1986 sono le seguenti:

1. Tessuti di seta o di borra di seta:

Stati membri	1984		1985		1986	
	in ECU	in %	in ECU	in %	in ECU	in %
Benelux	31 779	1,82	12 681	0,63	44 284	2,22
Danimarca	22 891	1,31	41 784	2,09	60 687	3,04
Germania	1 095 862	62,78	1 269 934	63,44	1 452 095	72,75
Grecia	0	0	0	0	0	0
Francia	306 785	17,58	391 287	19,55	237 718	11,91
Irlanda	0	0	0	0	0	0
Italia	130 300	7,47	128 370	6,41	109 000	5,46
Regno Unito	157 850	9,04	157 670	7,88	92 298	4,62